



COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

TEL. 0942 980230 FAX. 0942 984505
P. IVA E C.F. 00291090876

ORDINANZA n° 3 del 11/01/2021.

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19. Individuazioni aree in applicazione del art.1, co. 5, del D.P.C.M. 03/12/2020, art 5 co. 1, ordinanza Presidente Regione Siciliana n°5 del 8 gennaio 2021

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 03/12/2020 le cui disposizioni si applicano a far data del 04/12/2020 e sono efficaci sino al 15/01/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

RILEVATO che all'art. 1, co. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

RILEVATO che l'art. 1, co. 5), del citato Decreto testualmente recita "*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o in determinate fasce orare la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private.*", e che pertanto è legittimo ritenere che si è inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di

un formale accertamento, da un lato il rispetto del divieto di assembramento e, dall'altro, lo svolgimento delle attività commerciali secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e nei più volte richiamati protocolli di sicurezza;

RILEVATO ALTRESÌ CHE l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 08/01/2021 n° 5, all'art 5 comma 1 attribuisce ai Sindaci la facoltà di disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani;

CONSIDERATO che:

- sul territorio cittadino sono individuabili aree ove si verifica la presenza di un numero di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
- con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell'Interno, è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 1, co. 3, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

RAVVISATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M., competenza peraltro confermata da ultimo dall'art. 5, co. 1, dell'ordinanza n. 5 del 08/01/2021 del Presidente della Regione Siciliana;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 5 comma 1 della succitata ordinanza presidenziale;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dal 12 gennaio 2021 e **fino al 24/01/2021 compreso** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020, è disposto il **divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì alla Domenica dalle ore 11:00 e fino alle ore 22:00** nelle sotto indicate zone :

➤ **Castiglione di Sicilia centro cittadino :**

- Slargo San Martino, Via Carmine, Piazzetta San Pio, via Piave, via San Francesco, via Umberto, Via Regina Margherita, Piazza Lauria, piazza Sant'Antonio, via Roma, Piazzetta Capitano Paonessa, Piazza XI febbraio, Piazza XII agosto; Via Marconi, Via Fiume, Via Federico II, Slargo antistante Chiesa Madonna di Lourdes, via Edoardo Pantano, Via San Vincenzo.

➤ **Frazione di Solicchiata:**

- Tutto il tratto di Via Nazionale all'interno del centro Urbano, Piazza Don Mario Strano, piazzetta Padre Pio, piazza Agorà, piazza antistante Chiesa Sacro Cuore di Gesù.

➤ **Frazione di Passopisciaro**

- Tutto il tratto di Via Regina Margherita all'interno del centro urbano, via Castiglione, Piazza Ettore Maiorana, Piazza Matrice.

➤ **Frazione di Mitogio**

- Tutto il tratto della S.P. 81 all'interno del centro abitato, nonché la piazza antistante la Chiesa Buon Pastore

➤ **Frazione Gravà**

- Tutto il tratto della Sp. 81 all'interno del Centro abitato, nonché piazzetta ex case Buda, e lo slargo antistante Chiesa Santa Barbara

➤ **Frazione di Rovittello**

- Tutto il tratto delle SS120 all'interno del centro abitato e la piazza antistante la Chiesa Madonna Del Carmelo.

➤ **Frazione Verzella**

- Tutto il tratto della S.P. 7/2 all'interno del centro abitato, nonché lo slargo adiacente la Chiesa di San Giovanni Bosco.

- **È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti** - che dovranno indicare all'esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all'interno e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art.

1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentite nel D.P.C.M., vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza vigenti;

- **E' fatta salva**, altresì, la possibilità nelle zone interdette del presente provvedimento, di attendere in fila all'esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all'interno degli esercizi commerciali;

DISPONE ALTRESÌ

- **La sospensione del mercato settimanale**
- **La chiusura dello stadio comunale San Giacomo**
- **La chiusura del parco giochi denominato "Boschetto"**
- **La chiusura al pubblico della villa comunale sita lungo la via Marconi**
- **La sospensione del ricevimento al pubblico degli uffici pubblici comunali, salvo che per pratiche urgenti che non possono essere evase attraverso l'uso di strumenti informatici**

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

 **IL SINDACO**
Antonino Camarda